5 gennaio 2020 - videocommento

I nostri dati personali sono realmente la nuova moneta disponibile?

Dott. Simone Chiarelli

simone.chiarelli@gmail.com

Cell. *+39* 3337663638

Avv. Lorenzo Tamos

lorenzo.tamos@avvocatinteam.com

Tel. *+39* 02 7000 6392

DATI: “NUOVA MONETA”? O UNA QUESTIONE DI EQUILIBRIO?

C4: «**Il trattamento** dei dati personali dovrebbe essere **a servizio dell’uomo. Il diritto alla protezione dei dati <u>non è una prerogativa assoluta</u>//**»

C11: diritti degli interessati e **doveri di coloro che effettuano e determinano** il trattamento dei dati personali

C12: «*l’articolo 16, paragrafo 2, TFUE conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il mandato di stabilire le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e le norme relative alla* ***<u>libera circolazione</u>*** *di tali* ***<u>dati</u>***»…

Di cosa possiamo in generale disporre?

- **Diritti disponibili**: il titolare può disporne liberamente mediante atti di trasferimento, rinuncia, etc. (es. diritto di proprietà e, in generale, quasi tutti i diritti a contenuto patrimoniale).

- **Diritti indisponibili**: non realizzano il solo interesse del titolare ma pure interessi pubblicistici non negoziabili dai privati (es. diritti della personalità, status familiari, riconoscimento prole etc.).

- **NB**: vi sono diritti a contenuto patrimoniale comunque **in**disponibili se previsto dalla legge (es. diritto agli alimenti ex art. 433 ss. c.c.).

Diritti disponibili e trattamento dei dati personali

- Le norme "**derogabili**" o "**dispositive**" sono quelle che **non contengono precetti imperativi** e che, quindi, possono essere derogate dai privati: viene **indicata** dal legislatore la ritenuta **migliore regolamentazione** di un dato rapporto giuridico senza però vietarne una diversa se dalle parti ritenuta più confacente.

- L'**esempio** tipico dell'art. 1182, 2° c. cod. civ. secondo cui «*L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta*», **senza però vietare ai contraenti di accordarsi per consegnare la cosa in un altro luogo**.

La limitazione alla negoziazione dei propri diritti

- Es. art. 1966 codice civile: «*Per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite. La transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono* ***sottratti*** *alla disponibilità delle parti*»

Il GDPR è inderogabile?

- Sono “norme imperative” o “inderogabili” quelle disposizioni di legge che contengono **precetti che non possono essere derogati dai privati** (sanzioni in caso di inosservanza).

- Tali norme contengono spesso **espressioni riconoscibili**, come ad esempio quella di cui all’art. 1229 del codice civile: «*E’ nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave*».

GDPR e alcuni esempi di norme dispositive

- **Art. 12, par. 1**: «Se richiesto dall'interessato, le informazioni **possono** essere fornite oralmente»;
- **Art. 26, par. 1**: «Tale accordo **può** designare un punto di contatto per gli interessati»;
- **Art. 41, par. 1**: «il controllo della conformità con un codice di condotta ai sensi dell'art. 40 **può** essere effettuato da un organismo in possesso del livello adeguato di competenze//»;
- **Art. 49, par. 1, lett. a)**: «in mancanza di una decisione di adeguatezza// **è ammesso** il trasferimento di dati personali verso un paese terzo// se a) l'interessato abbia esplicitamente **acconsentito** al trasferimento//»…

CASS., I^ Civile, ORD. n. 26778 del 21/10/2019

FATTO: blocco del conto corrente a seguito della mancata autorizzazione da parte del cliente della banca al trattamento dei dati «***sensibili***».

RAGIONI DELLA DECISIONE: «*la clausola con cui la banca ha subordinato l'esecuzione delle proprie operazioni al rilascio del consenso al trattamento dei* ***dati sensibili contrasta indubitabilmente*** *con i principi informatori* ***della legge sulla privacy, la quale ha natura di norma imperativa****, contenendo tale normativa precetti che non possono essere derogati dall'autonomia privata in quanto posti a tutela di interessi generali, di valori morali e sociale pregnanti nel nostro ordinamento, finalizzati al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, quali la dignità, la riservatezza, l'identità personale, la protezione dei dati personali*»;

OMESSA **MINIMIZZAZIONE**; NON VALUTATA **PERTINENZA**; ASSENZA DI **NECESSITA'** CONCRETA; CLAUSOLA CONTRARIA A NORME IMPERATIVE EX ART. 1418 C.C.; OMESSA VALUTAZIONE DEL **MANCATO OTTENIMENTO DEL CONSENSO A PRIORI**

CASS. III^ SEZ. PEN. SENT. n. 20013 del 13/03/2019

FATTO: il dipendente di una banca, addetto all'ufficio diagnostica *capital service*, ha proceduto al trattamento di **dati personali** «***sensibili***» attinenti alla situazione patrimoniale di indebitamento di un cliente al fine di permettere a terzi l'acquisto a prezzo ridotta di una tenuta dello stesso, e ciò non solo per consentire alla banca di rientrare dallo scoperto ma anche per consolidare la propria posizione all'interno dell'istituto.

RAGIONI DELLA DECISIONE: è stato violato l'art. 167, co. II° del Dlgs 196/2003. Non occorre che il fine perseguito (profitto/danno) si sia effettivamente concretizzato perché l'agente sia punibile. E quanto al danno della persona offesa la norma non pone alcuna precisazione, potendosi quindi il danno concretizzare in qualsiasi pregiudizio giuridicamente rilevante per il soggetto passivo. Risulta invero che l'agente «***ha trasmesso dati sensibili della persona offesa*** *al fine di reperire sul mercato acquirenti interessati alla tenuta*>>.

DECISIONI A CONFRONTO E LIBERTA' DELLE PARTI

Cass. I^ sez. Civ., Ord. n. 26778/2019

- l'istituto non potrebbe subordinare al rilascio del consenso al trattamento di dati «sensibili» l'apertura e/o il mantenimento di un conto corrente
- Il trattamento di dati «sensibili» sarebbero una evenienza eventuale e remota nell'ambito degli ordinari rapporti bancari
- la richiesta del consenso specifico ed «una tantum» serve per la distruzione e/o cancellazione di eventuali «dati sensibili» sopravvenuti nel corso del rapporto

Cass. III^ sez. Pen., Sent. n. 20013/2019

- I dati relativi alla situazione patrimoniale di una persona (ad. Es. di indebitamento) sarebbero «sensibili»
- le banche tratterebbero "ordinariamente" «dati sensibili»
- la comunicazione impropria a terzi di tali dati costituisce fatto illecito

GDPR E DIRITTI NEGOZIABILI?

Muoversi con estrema attenzione, è in gioco un diritto fondamentale personale e, dunque, gli stessi individui.

Diritti indisponibili e privacy segue su .....

http://www.omniavis.it/web/forum/

Sezione GDPR e privacy

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?board=172.0

Approfondimenti

I contributi di Lorenzo Tamos (elenco aggiornato)
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=52768.0

I contributi di Simone Chiarelli (elenco aggiornato)
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=50676.0

GDPR, trattamento dati e Privacy
https://www.facebook.com/groups/gdpr679/

GDPR, trattamento dati e Privacy
https://t.me/privacyGDPR

GDPR, trattamento dati e Privacy
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?board=172.0

Approfondimenti

Avv. Lorenzo Tamos

http://www.avvocatinteam.it/

Dott. Simone Chiarelli

https://buff.ly/2jXOuWv